

DELIBERAZIONE 20 NOVEMBRE 2018
595/2018/R/EEL

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ACCONTO DEL CORRISPETTIVO DI REINTEGRAZIONE PER L'ANNO 2018, CON RIFERIMENTO AGLI IMPIANTI ESSENZIALI ASSEMINI E PORTO EMPEDOCLE

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1042^a riunione del 20 novembre 2018

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 29 aprile 2009;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 208/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 208/11);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2017, 910/2017/R/eel (di seguito: deliberazione 910/2017/R/eel);
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE S.p.a. (di seguito: ENEL PRODUZIONE), del 2 dicembre 2011, prot. Autorità 32084, del 9 dicembre 2011;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 2 aprile 2012, prot. Autorità 10895, del 6 aprile 2012;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, dell'1 dicembre 2017, prot. Autorità 39464, del 4 dicembre 2017;
- la comunicazione di ENEL PRODUZIONE, del 28 settembre 2018, prot. Autorità 27098, di pari data (di seguito: comunicazione ENEL PRODUZIONE).

CONSIDERATO CHE:

- gli utenti del dispacciamento che dispongono di impianti essenziali ammessi al regime di reintegrazione dei costi hanno titolo a ricevere, con cadenza annuale, un corrispettivo a reintegrazione dei costi di generazione per ciascuno dei citati impianti; il menzionato corrispettivo è pari alla differenza tra i costi di produzione riconosciuti ed i ricavi conseguiti nell'anno considerato (di seguito anche: Corrispettivo);
- il comma 65.30, della deliberazione 111/06 (laddove non diversamente specificato, i commi citati nel prosieguo sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06) prevede che:
 - con riferimento a ciascun impianto nella propria disponibilità ammesso alla reintegrazione dei costi, l'utente del dispacciamento possa richiedere un acconto del Corrispettivo;
 - ciascuno degli eventuali acconti sia pari alla differenza tra, da un lato, la somma tra i costi variabili riconosciuti del periodo cui l'acconto si riferisce e il minore tra la stima aggiornata dei costi fissi relativi al medesimo periodo e una quota massima della stima dei costi fissi contenuta nell'istanza di ammissione e, dall'altro lato, i ricavi riconosciuti relativi al periodo cui l'acconto si riferisce; la citata quota massima è pari al rapporto tra quest'ultimo periodo e l'arco temporale, dell'anno considerato, cui competono i costi fissi stimati indicati nell'istanza sopra menzionata;
- l'impianto Assemini di ENEL PRODUZIONE è incluso tra gli impianti essenziali per la sicurezza del sistema elettrico ammessi alla reintegrazione dei costi per l'anno 2018, ai sensi della deliberazione 910/2017/R/eel;
- l'impianto Porto Empedocle di ENEL PRODUZIONE è stato ammesso al regime di reintegrazione dei costi per un periodo pluriennale che include l'anno 2018, ai sensi della deliberazione ARG/elt 208/11;
- con la comunicazione ENEL PRODUZIONE, tra l'altro, il citato utente ha richiesto, all'Autorità, il riconoscimento di un acconto del Corrispettivo riferito al primo semestre dell'anno 2018, in relazione agli impianti Assemini e Porto Empedocle (di seguito anche: impianti rilevanti);
- il comma 65.34 stabilisce, tra l'altro, che Terna verifichi che l'importo della differenza tra i ricavi e i costi variabili riportato nelle istanze per il riconoscimento dell'acconto del Corrispettivo sia determinato conformemente alle disposizioni della deliberazione 111/06, in materia di impianti essenziali ammessi alla reintegrazione dei costi; le verifiche di Terna sono tuttora in corso;
- rispetto agli impianti sopra citati, ENEL PRODUZIONE è al momento esposta finanziariamente per la differenza positiva tra la parte dei costi che ha determinato un flusso di cassa negativo e i ricavi sinora percepiti; l'acconto di cui al comma 65.30 è volto proprio a limitare la menzionata esposizione finanziaria e i connessi oneri sopportati dall'utente interessato.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che, al fine di contenere l'onerosità dell'esposizione finanziaria cui è soggetta ENEL PRODUZIONE, titolare degli impianti rilevanti ammessi alla reintegrazione dei costi, Terna riconosca allo stesso un acconto del Corrispettivo per l'anno 2018, con riferimento a detti impianti;
- determinare l'acconto del Corrispettivo come pari a quanto richiesto dal relativo utente del dispacciamento;
- tenere conto dei risultati delle verifiche sugli importi dei costi fissi e delle voci che compongono il margine di contribuzione in sede di determinazione del Corrispettivo per l'anno 2018 degli impianti rilevanti

DELIBERA

1. di prevedere che Terna eroghi, a ENEL PRODUZIONE, nei termini indicati in premessa e con riferimento agli impianti Assemini e Porto Empedocle, l'acconto del Corrispettivo per l'anno 2018, il cui importo è indicato nell'Allegato A;
2. di prevedere che Terna dia seguito alla disposizione di cui al punto precedente entro il 31 dicembre 2018;
3. di trasmettere l'Allegato A a Terna e ad ENEL PRODUZIONE;
4. di pubblicare la presente deliberazione, ad eccezione dell'Allegato A, in quanto contenente informazioni commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

20 novembre 2018

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini